

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE: "REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI REGOLAMENTATE NEL SISTEMA ORDINISTICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 10, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183"

PROPOSTA DI EMENDAMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

a) L'art. 2 comma 2 è abrogato

Commento

la previsione è già contenuta all'art. 9 comma 10 della L. 183/2011 ed appare superflua.

* * *

b) All'art. 3 comma 1 dopo la parola "eseguite" le parole "da soci" sono abrogate e sostituite dalle seguenti: "*dal socio professionista, nominativamente indicato, ed*".

Commento

Secondo l'art. 9 della L. 183/2011, l'incarico deve essere eseguito esclusivamente dal socio professionista, ed è evidente anche attraverso l'imposizione di una serie di puntuali obblighi informativi in capo alla società, che si aggiungono ai doveri derivanti dall'atto costitutivo e dal contratto sociale. Appare quindi coerente e logico specificare la proposta di modifica di cui sopra.

* * *

c. 1.) All'art. 6, comma 1, dopo le parole "all'ordine" sono aggiunte le parole "o agli ordini";

c. 2.) All'art. 6, comma 3 le parole "all'albo professionale" sono sostituite dalle parole "all'albo o agli albi professionali".

c. 3.) All'art. 8, comma 2 la frase "*presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo*" è sostituita con la seguente: "*presso la sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza di ciascun socio professionista*".

c. 4.) All'art. 9 comma 3 sono abrogate le parole "unico o prevalente".

c. 5.) All'art. 9 comma 3, alla fine, va aggiunto quanto segue. *“L'avvenuta iscrizione, in caso di società multidisciplinare, va comunicata, a cura del professionista, presso la sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza di ciascun socio professionista”.*

c. 6.) L'art. 12 comma 1 è sostituito dal seguente *“Ogni socio professionista risponde disciplinarmente delle violazioni delle stesse norme deontologiche dell'ordine di appartenenza, applicabili all'esercizio in forma individuale della professione regolamentata.*

Commento

Tutte tali modifiche, da esaminarsi congiuntamente, chiariscono in modo più esplicito, il regime della responsabilità delle società "multidisciplinari", le quali svolgono più di una attività professionale, ed in tal modo ciascun socio professionista rimane sottoposto, in via disciplinare, delle norme deontologiche del proprio ordine di appartenenza.

Viene eliminato il concetto di prevalenza, di non facile applicazione pratica, poichè una società può prevedere caratteristiche di prevalenza nell'atto costitutivo, mentre nella pratica (ovvero in base al fatturato) l'attività prevalente può essere sostanzialmente diversa.

Per un criterio di logica e coerenza, rimane il principio territoriale dell'Ordine per l'iscrizione della società, che valuta i requisiti ed iscrive presso la propria sezione speciale; a sua volta, dopo l'iscrizione, i professionisti comunicano l'avvenuta iscrizione al proprio albo di appartenenza, così rimanendo soggetti alle proprie regole disciplinari in caso di violazione.